

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

E' colui che "rappresenta e tutela i diritti dei lavoratori nell'ambito della sicurezza sul lavoro all'interno delle aziende": questa figura è obbligatoria in funzione del D.Lgs 81/08, ma in base alle dimensioni delle stesse cambia la modalità di nomina del rappresentante.

Le regole attuali stabiliscono che nelle aziende o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro.

Mentre nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato sempre dai lavoratori, ma all'interno delle rappresentanze sindacali aziendali.

Il numero dei rappresentanti non è predeterminato per legge, bensì sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

I principali compiti svolti dal RLS sono:

- Consultazione da parte del Dirigente – Datore di lavoro in merito a:
 - valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica;
 - designazione degli addetti al servizio di prevenzione;
 - attività di prevenzione incendi;
 - pronto soccorso;
 - piani e procedure di evacuazione;
 - organizzazione della formazione dei preposti alla sicurezza;
- verbalizzazione delle consultazioni (nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);
- partecipazione alle riunioni periodiche sulla prevenzione e protezione dai rischi;
- presenza in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.
- la ricezione delle informazioni elaborate dal servizio di vigilanza;
- la promozione delle attività che attengono le misure di prevenzione per tutelare i lavoratori;
- l'obbligo di comunicare al datore di lavoro i rischi individuati durante il suo lavoro;
- il potere di proporre ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure preventive presenti in azienda siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori.